

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 29 maggio 2023, n. 81

Revoca ex art. 21 quinquies L 241/90 dell'AD 075/DIR/2022/00124 del 04/08/2022 e contestuale adozione della nuova Autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico, tramite condotta sottomarina, delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Vieste. - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- la Regione – Sezione Risorse Idriche, con AD 124 del 04/08/2022, ha rilasciato, in favore di AQP Spa, l'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Vieste;
- il predetto titolo autorizzativo è stato adottato coerentemente al quadro conoscitivo istruttorio emergente dai documenti acquisiti agli atti della scrivente Sezione;
- al sub 5e) della parte dispositiva del predetto atto sono state fornite specifiche indicazioni rispetto alla facoltà offerta dall'art. 110 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- L'AQP, con nota prot. 26965 del 17/04/2023 acquisita in atti al prot. 4755 del 18/04/2023, ha trasmesso l'elenco degli impianti di depurazione individuati per consentire il servizio di trattamento rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti ai sensi dell'art. 110 comma 3 del TUA, aggiornando il quadro informativo richiesto dal RR n. 13/2017;
- La Regione, sul tema del conferimento dei rifiuti liquidi ai sensi dell'art. 110 comma 3 del TUA, ha organizzato due tavoli tecnici tenutisi nelle giornate del 27/04/2023 e 12/05/2023 alla presenza di AIP e di AQP; in tali occasioni sono state condivise le forme, modalità e tempistiche delle comunicazioni previste dal succitato art. 110 ai commi 3 e 5; nello specifico, poi, l'AQP ha confermato che il dato della capacità residua dell'impianto di Vieste comunicato nel 2018 è ancora attuale;
- L'aggiornamento delle informazioni relative al servizio di trattamento bottini ex art. 110 comma 3 del TUA ed in particolare della capacità residua dell'impianto di Vieste, consentono di procedere alla modifica della prescrizione impartita al punto 5e) dell'AD n. 124 del 04/08/2022;

ATTESO CHE:

- Fatta eccezione per l'aggiornamento delle informazioni sul servizio trattamento rifiuti liquidi ex art. 110 comma 3 del TUA, il quadro conoscitivo sul depuratore e sul recapito, già valutato in occasione del rilascio del precedente titolo autorizzativo, è rimasto pressoché invariato;
- dagli elaborati e dalla documentazione agli atti di questo Servizio, si rileva che l'impianto di depurazione in esame, realizzato nel 2004, è ubicato a sud – ovest dell'abitato di Vieste, in località "Focareta" (a circa 2 km dal centro urbano); l'impianto, nella sua attuale configurazione rimasta immutata dal rilascio del precedente titolo autorizzativo, ha una potenzialità di 60.000 AE ed è stato dimensionato per trattare una portata media di 340 mc/h e (una portata di punta di 430 mc/h);
- Il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi e con stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- La filiera di trattamento attualmente presente è la seguente:

Linea acque

- Staccatura fine automatica;
- Dissabbiatura-disoleatura aerata;
- Accumulo-equalizzazione (n. 2 linee);
- Coagulazione-Flocculazione;
- Sedimentazione primaria (2 sedimentatori circolari);
- Predenitrificazione, Ossidazione-nitrificazione (n. 2 linee);
- sedimentazione secondaria (n. 3 sedimentatori finali);
- Disinfezione con ipoclorito;
- Filtrazione a sabbia;
- Trattamento UV;

Linea fanghi

- Ricircolo fanghi attivi (n. 2 comparti);
- Digestione aerobica fanghi (n. 2 linee);
- Sollevamento fanghi digeriti all'ispessimento;
- Ispessimento ed accumulo fanghi digeriti (n. 2 linee);
- Condizionamento e disidratazione meccanica dei fanghi;
- lo scarico è assoggettato ai limiti di cui alla tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché ai limiti di tab. 3 del medesimo allegato, applicabili in presenza di scarichi di acque di processo in fogna nera;
- le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto, sono convogliate tramite un collettore emissario della lunghezza di circa 4.000 m alla camera di carico della condotta sottomarina (posta a ridosso della falesia in adiacenza al vecchio impianto di depurazione), per essere poi rilasciate nel Mare Adriatico nel punto di scarico (inizio diffusore) avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 599.129,99 E, 4.639.432,40 N; (41°54'2,22"N, 16°11'42,36"E – nel sistema WGS84);
- le caratteristiche della condotta sottomarina e lo stato della sua conservazione sono state rilevate con video ispezione del 23/06/2021, allegata al verbale di consistenza e consegna sottoscritto in data 21/04/2022;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, è emerso che gli AE serviti siano stati pari a 21.202, con un volume annuo trattato di 1.350.000 mc/anno (3.698 mc/giorno ~ 150 mc/ora);
- il PTA 2009-2015 aveva previsto inizialmente un carico organico generato (COG) dall'agglomerato di Vieste pari a 70.251 AE, una potenzialità dell'impianto di depurazione pari a 60.000 AE e lo scarico in mare mediante condotta sottomarina nel rispetto dei valori limite di tab. 1;
- il PTA 2015-2021 ha conservato il dato di COG (70.200 AE), il dato della potenzialità del depuratore e la tipologia di scarico, mentre ha aggiunto la previsione del riutilizzo con il rispetto dei valori limite del DM 185/2003;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, è emerso che gli AE serviti si siano attestati su 23.377 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 1.065.000 mc/anno (2.910 mc/giorno ~ 120 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato nel 2022 è emerso un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico dei parametri di tab. 1 e tab. 3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
- dall'esame dei bollettini mensili sulla qualità delle acque di balneazione redatti da Arpa Puglia durante le stagioni balneari del 2020, 2021 e aprile – maggio 2022, non sono stati rilevati superamenti delle soglie microbiologiche (Enterococchi intestinali ed E. Coli) di cui al D.Lgs. 116 del 30/05/2008 e DM 30/03/2010 e ss.mm.ii. in tutto il paraggio di Vieste;
- per ciò che attiene al monitoraggio di *Ostreopsis ovata* nel punto identificato "porto di Vieste 100 mt

dx" dal 2020 a giugno 2022 non si sono verificati episodi di fioriture tali da arrecare effetti di disturbo sulla popolazione;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per:

- procedere alla revoca dell'AD 124 del 04/08/2022, tenendo conto dei sopravvenuti elementi istruttori indicati in premessa;
- adottare contestualmente una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, in favore della società AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, con riferimento all'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Vieste e con l'aggiornamento della sola prescrizione precedentemente indicata al punto 5e);

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di revocare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies L. 241/1990, l'Atto Dirigenziale n. 124 del 04/08/2022, per le motivazioni di cui in premessa;
3. **di autorizzare** con il presente atto, in luogo del provvedimento revocato, ai sensi dell'art. 124 del Dl.gs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Vieste in mare mediante condotta sottomarina, nel punto di scarico con le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 599.129,99 E, 4.639.432,40 N; (41°54'2,22"N, 16°11'42,36"E – nel sistema WGS84);
4. di stabilire che:
 - a. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed **i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml)**, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
5. **di stabilire che l'AQP osservi** le seguenti prescrizioni:
 - a. **entro 180 giorni** dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017; il PM dovrà essere validato da Arpa Puglia;
 - b. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 4b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;
 - c. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 24 all'anno per i parametri di tab. 1, di cui 6 comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello

microbiologico con E. Coli max 5.000 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

d. **in attesa della validazione del PM**, dovrà continuare ad effettuare il monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

6. **di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale, nelle more della piena operatività del PM; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- b. con la medesima cadenza annuale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e condotta sottomarina;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- c. qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione provvisoria o speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- d. il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- e. il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

7. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- a. effettui le **registrazioni e la conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione**;
- b. attivi e renda pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- c. adotti le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel

- Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- d. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - e. l'impianto dovrà essere impiegato per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (**lettera b - c**) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
 - f. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
8. **di stabilire che** nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico rappresentato dal diffusore della condotta sottomarina vigono i divieti di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;
 9. di impegnare Arpa Puglia:
 - a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 24 campionamenti minimi su base annuale, di cui **6 su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA** (E. coli 5.000 UFC/100 ml);
 - b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
 - c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
 10. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
 11. **di impegnare** il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
 12. **di impegnare** il Comune di Vieste ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
 13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
 14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori

limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;

15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Vieste;
20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Vieste;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti